

Sent. n. 284/2024 pubb. il 05/09/2024  
Rep. n. 292/2024 del 05/09/2024

Caso 1932/2024

SI PRENOTA A DEBITO EX ART. 145 DPR N. 115/92 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 418-1/2024 p.m.

L'adempimento decreto legge n° 162 e l.u. 3/2018



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA  
SEZIONE IV CIVILE**

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

presidente

giudice

giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata portato avanti da depositata

da

—solto—

Il tribunale o,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che

hanno chiesto dichiararsi

aperte la liquidazione controllata dei propri beni,



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA  
ENTE DEL TERZO SETTORE

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità dell' documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.L.; osserva quanto segue:
- esiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.L. dato che il reato di interessi principale dei ricorrenti è situato in
- risulta la condizione di sovradebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), C.C.I.L. posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, i debitori rivestono la qualità di consumatori;
  - da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come chiaramente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emendersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella riconoscenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.L.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte Cost. n. 6/24.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.L.,

1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di

ENTRAMBI accidenti in per la durata minima di tre anni (salvo che ricorrono le circostanze di cui all'art. 263, lett. a) e b) C.C.I.L.).

2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.

3) NOMINA liquidatore l'avv.

4) ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscalistiche nonché dell'elenco dei creditori;

5) ASSEGNA ai terzi che vengono diritti sui beni del debitore o ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità,

trascrivere al liquidatore, a mezzo p.c.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.U.

- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il predetto provvedimento costituisce il solo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione delle quote di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che i debitori guadagnino con la sua attività da sbarcare alle procedure, formulando specifica proposta in merito;
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui i debitori scegano attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrari, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Dresda, il 04/09/2024

L presidente



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

La sottoscritta

con

stadio in

nella sua qualità

di liquidatore nominato nella procedura di liquidazione controllata n. 142/2024 R.G. Tribunale di Brescia (avendo il Tribunale di Brescia riunito al fascicolo n.G. 141/2024 alla liquidazione controllata n. 142/2024), a seguito di

l'approvazione del Consiglio di disciplina approvato ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art. 16-bis e degli articoli 16  
decies e 16 bisdecies del Decreto Legge 2012 n. 138, convertito con  
modificazioni dalla legge 2012 n. 201, come modificato ed l'art. 52  
D.L. 90 del 14.6.2014 convertito in Legge 124/2014 e dal Decreto  
Legge 2016 n. 63, convertito in legge 6.8.2016 n. 132 con la circostante  
decisa del Consiglio n. 284/2024 pubblicata il 05.08.2024, rep. n.  
292/2024 del 05.08.2024, che dichiara l'apertura della liquidazione  
controllata a carico di

a conformità degli appunti volti contenuti  
nel fascicolo informatico n.G. 142/2024 Liquidazione controllata del  
Tribunale di Brescia da cui è estratto e che appartiene equiva a  
all'originale di ciascun dei citati articoli.

Brescia, 10.9.2024